

**38.** — s. d., (1300?). — c. 8 t.<sup>o</sup>, ed 11 t.<sup>o</sup> — Processo mentovato al n. 37, contenente:

*a.* Querela di Marco Delfino già rettore di Canea contro Marco Gradenigo. Quest'ultimo nell'Aprile scorso assalì con armati il palazzo pubblico di Canea mentre il Delfino era a tavola con Marco Veniero e mastro Nicola medico, perchè volevasi esigere una multa a cui l'ex rettore Iacopo Barozzi aveva condannato Enrigacio fratello dell'assalitore. Aggiunge che ignote persone avevano tentato di penetrare nella sua camera nella notte del 18 Giugno; e che il Gradenigo era poi stato multato per giuochi proibiti.

*b.* Costituti dei testimoni prodotti dal Delfino, che furono: Matteo Boniol di Candia il quale nomina Paolo Foscarini consigliere, Giovanni della Porta, Marco Buono, Girolamo Gradenigo, Mastro Giovanni *de Aposatis* cancelliere di Canea che nomina Giovanni fratello del Gradenigo, Giovanni Barbo detto *Verzotus*, Pantaleone Barbo, Pietro Zorzi consigliere in Canea.

*c.* Querela (in dialetto) di Marco Gradenigo contro Marco Delfino, per non aver questi voluto far inscrivere le di lui *cavallerie* nei pubblici registri, ed avergli chiusa in faccia, ingiuriandolo, la porta del palazzo pubblico mentre vi andava per tale oggetto.

*d.* Costituti dei testimoni prodotti dal Gradenigo, che furono: Leonardo Signolò e Marco Veniero, il quale nomina Nicolò Mengano.

*e.* — 27 Ottobre. — Costituti d'altri simili, che furono: Tomasino da Modena di Retimo, Matteo *de Gribua*, Nicolò Mengano feudatario in Canea, Pietro Bonadussi (esaminato in Canea).

*f.* Costituti di Paolo Foscarini e Marco Veniero consiglieri in Canea, e di mastro Nicolò medico, testimoni chiamati dai giudici.

*g.* Deposizione (in dialetto) di Paolo Foscarini, circa l'accusa di giuoco proibito.

**39.** — s. d., (1301, principio?). — c. 11. — Sentenza pronunciata da frate Antonio inquisitore dell'eresia in Venezia, Friuli e Marca Trivigiana, assistito da Bartolameo Querini vescovo di Castello e da giureconsulti di Venezia e di Padova, contro Deiano *de Raimondino* da Verona, mercante di panni in Venezia, reo di patarismo, di aver dato ricetto e vitto ad altri eretici, fra i quali a Gabriele Capra da Cremona vescovo dei leonisti, a Dalida ed Anastasia da Verona eretiche consolate, e a Bonaventura Montanario: il reo, già defunto, sarà esumato e bruciato; i beni da lui già posseduti, confiscati.

**40.** — s. d., (1301, principio?). — c. 14 t.<sup>o</sup> — Rispondendo a Matteo Roberto Salamone e a Matteo da Castagnedo ambasciatori del comune di Treviso, il doge giustifica le rappresaglie concesse contro quei cittadini: 1.<sup>o</sup> a Giovanni Zeno, per aver Treviso respinta la sua appellazione contro sentenza che sequestravagli i suoi beni nel trevigiano a favore di Alberto Braga e di Beatrice moglie di Tomaso Capolupo; 2.<sup>o</sup> a Giovanni Cestone e al di lui fratello prete Armanno da Torcello, condannato dai trevigiani a torto per furto a danno di Gerardo da Camino, avendo il